

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1543 del 24/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA ABSOLUTE S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), LOC. CASONI DI GARIGA, VIA PETRARCA N. 4. MODIFICA SOSTANZIALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1580 del 24/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 13.3.2013 N. 59. DITTA ABSOLUTE S.P.A. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI COSTRUZIONE IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PODENZANO (PC), LOC. CASONI DI GARIGA, VIA PETRARCA N. 4. MODIFICA SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale 9/10/2014 n. 2023 con la quale la Provincia di Piacenza ha adottato ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive" svolta dalla ditta ABSOLUTE S.P.A. nello stabilimento in oggetto, autorizzazione che comprende i seguenti titoli ambientali:

- autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, a n. 2 scarichi in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici;

VISTA l'istanza della Ditta ABSOLUTE S.P.A. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Podenzano) alla Provincia ed acquisita ai prot. prov.li nn. 51425 del 10.8.2015 e nn. 51836, 51837, 51838, 51839, 51840 e 51842 del 12.8.2015 per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale conseguente alla modifica sostanziale della situazione emissiva precedentemente autorizzata;

VISTA la seguente documentazione:

- integrazioni pervenute alla Provincia di Piacenza con nota 23/12/2015 prot. n. 11317 dell'Unione Valnure e Valchero (prot. prov.le 75114 del 23.12.2015);
- verbale della conferenza dei servizi del 22/2/2016 durante la quale è emersa la necessità di acquisire ulteriore documentazione integrativa;
- documentazione integrativa pervenuta tramite nota 8/4/2016 dell'Unione Valnure e Valchero (prot. Arpae n. 3425 di pari data);

PRESO ATTO che:

- l'istanza di modifica comprende altresì la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- l'istanza è relativa alla richiesta di raddoppiare i consumi di materie prime già autorizzati, a parità di ore di funzionamento degli impianti, come segue:

materia prima	Quantità futura [kg/anno]	Quantità autorizzata con DD n. 2023 del 9.10.2014 [kg/anno]
Resina poliestere (35% stirene in peso)	380000	190000
Gel coat (25% stirene in peso)	60000	30000
Catalizzatore	5200	2600
Acetone	60000	50000

- l'acetone viene utilizzato per pulire le attrezzature per l'attività di laminazione che avviene tramite vasche site in stanze aspirate; le vasche vengono coperte con appositi coperchi per contenere l'evaporazione della sostanza. L'azienda è dotata di un distillatore per il recupero del solvente impiegato che, a fronte di un impiego di 100000 kg/anno di acetone, permette di riciclarne circa 40000 kg/anno e contenerne l'acquisto annuo in 60000 kg/anno;
- l'emissione di acetone è stimata in 40000 kg/anno;
- il rilascio di stirene è stimato in circa 3,8 kg ogni 100 kg di resina applicata e di 3 kg ogni 100 kg di gelcoat impiegato, pertanto l'emissione complessiva di stirene viene valutata in 16240 kg/anno;
- viene esclusa la presenza di emissioni diffuse in quanto l'ambiente di lavoro viene mantenuto in depressione;
- lo studio modellistico di ricaduta degli inquinanti prodotto con le integrazioni del 8.4.2016 dimostra che i superamenti del valore di riferimento settimanale della concentrazione di stirene si mantiene sempre all'interno del perimetro aziendale

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 10.8.2015 (prot. prov.le n. 51529 del 10.8.2015) con cui il Comune di Podenzano esprimeva parere favorevole per quanto attiene le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico. Per quanto attiene gli scarichi osservava che l'espressione del parere di competenza fosse subordinato al parere dell'ente gestore del servizio idrico integrato (Iren Emilia spa);
- la nota 7.9.2015 indirizzata da Iren Emilia spa al Comune e, per conoscenza, alla Provincia di Piacenza (prot. prov.le n. 55353 del 9.9.2015) con la quale lo scarico in fognatura era classificato come domestico e, pertanto, sempre ammesso nel rispetto del regolamento del servizio di fognatura e depurazione e non necessitante di esplicita autorizzazione;

RICHIAMATE INTEGRALMENTE le risultanze dei lavori della Conferenza di servizi che nella seduta del 5/5/2016 - acquisiti i contributi istruttori di Enti e Servizi coinvolti nel procedimento e tenuto conto delle precisazioni fornite dal rappresentante dell'Azienda - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta ABSOLUTE S.P.A. dell'Autorizzazione Unica Ambientale che comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, a n. 2 scarichi in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni"*;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **ABSOLUTE S.p.A.** (COD. FISC 01359770334) per l'attività di "costruzione di imbarcazioni da diporto e sportive" svolta nello stabilimento sito in Comune di Podenzano, loc. I Casoni di Gariga, via Petrarca n. 4 (che è anche sede legale) a seguito delle modifiche riportate in premessa. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
 - autorizzazione, ex art. 269 del D.Lgs. 152/06, ad effettuare le emissioni in atmosfera;
 - autorizzazione, ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006, a n. 2 scarichi in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 REFILATURA E LEVIGATURA

Portata massima	100000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particellare	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 LAMINAZIONE

Portata massima	166000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E3 LAMINAZIONE

Portata massima	166000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E4 LAMINAZIONE

Portata massima	83000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E5 SIGILLATURA RINFORZI

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Durata massima	220	gg/anno
	16	Ore/g
Altezza minima	13	m
CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:		
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Composti organici volatili	50	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E6 FALEGNAMERIA

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	13 m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:	
Materiale particolare	10 mg/Nm ³

EMISSIONE N. E7 CENTRALE TERMICA A METANO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	8 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E8 CENTRALE TERMICA A METANO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	8 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E9 CENTRALE TERMICA A METANO

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Durata massima	220 gg/anno
	16 Ore/g
Altezza minima	8 m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%

EMISSIONE N. E10 GRUPPO ELETTROGENO

- fermo restando il rispetto dei limiti di concentrazione fissati per E7, E8 ed E9 il gestore può non effettuare autocontrolli a dette emissioni essendo impiegato, come combustibile, il gas metano;
- le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno (emissione E10) ed i relativi consumi di combustibile (che deve rispettare quanto disposto dal D.Lgs. 152/06) vanno riportati su un apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'arpa e nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 10169 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi;
- per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 10169 per la determinazione delle **portate** o, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
 - per la verifica dei limiti di emissione degli **ossidi di azoto** e di zolfo il metodo di campionamento, prelievo e analisi da adottarsi è quello riportato in allegato al D.M. 25.8.2000, in alternativa può essere fatto ricorso all'analizzatore con celle elettrochimiche;
 - UNI EN 13649 per la determinazione del **COV**;
- per la misura del materiale particolare, la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti o il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m³;

- f) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- g) i controlli che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento alle emissioni E1, E2, E3, E4, E5 ed E6 devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate ai precedenti punti;
- h) gli autocontrolli miranti alla verifica del rispetto del limite di COV devono riportare le singole sostanze presenti in emissione;
- i) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate a cura dell'arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- j) le operazioni di gelcoattatura, laminazione, polimerizzazione, rinforzatura, sigillatura e rifilatura devono essere svolte negli appositi locali, dotati di aspirazione e captazione ottimale degli inquinanti che si liberano. Questi dovranno essere mantenuti in costante depressione in modo da minimizzare le emissioni diffuse, in particolare, dei COV;
- k) la ditta non deve superare i seguenti consumi massimi **annui**:
- | | |
|---|----------------|
| resina poliestere con contenuto massimo di stirene pari a 35% in peso | 380000 kg/anno |
| gelcoat con contenuto massimo di stirene pari al 25% in peso | 60000 kg/anno |
| catalizzatore | 5200 kg/anno |
| acetone | 60000 kg/anno |
- l) la ditta non deve superare i seguenti consumi medi **giornalieri** su base settimanale:
- | | |
|---|-----------|
| resina poliestere con contenuto massimo di stirene pari a 35% in peso | 1950 kg/d |
| gelcoat con contenuto massimo di stirene pari al 25% in peso | 310 kg/d |
| catalizzatore | 27 kg/d |
| acetone | 308 kg/d |
- m) i consumi massimi annui e medi giornalieri su base settimanale vanno calcolati sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti desumibili dal registro di cui al successivo punto;
- n) i consumi giornalieri di resina poliestere, gelcoat, catalizzatore, acetone, nonché di adesivo e sigillante silicone utilizzati, validati dalle relative fatture d'acquisto, devono essere annotati, con frequenza giornaliera, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura dell'arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- o) ogni variazione dell'impiego di materie prime deve essere preventivamente comunicato all'Arpae nodo di Piacenza ed al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza;
- p) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere predisposta una relazione annua sui consumi delle materie prime contenenti COV e sui rifiuti prodotti contenenti COV ed evidenziante una **stima dell'emissione totale annua di COV** dell'intero stabilimento riferita all'anno precedente; tale relazione deve essere tenuta a disposizione degli Organi di controllo competenti;
- q) **in sede di messa a regime degli impianti**, contestualmente agli autocontrolli da effettuarsi alle emissioni E2, E3, E4 ed E5 dovrà essere svolta una campagna di monitoraggio delle immissioni di COV ed aldeidi e dei parametri meteorologici con modalità da concordarsi con Arpae ed il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza; l'esito di tale campagna dovrà essere trasmesso entro 60 giorni dalla effettuazione ad arpae, al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL ed al Comune sede dello stabilimento;
- r) in sede di messa a regime, oltre ai controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei limiti fissati ad E2, E3, E4 ed E5 deve essere effettuato almeno un campionamento alle medesime emissioni finalizzato alla determinazione dei COV (espressi come Ctot) utilizzando il metodo UNI EN 12619;
- s) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a tre mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- t) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a quattro mesi dalla data del rilascio da parte del SUAP;
- u) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, il gestore dovrà comunicare all'arpae ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli

stessi;

- v) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo allo Sportello Unico, all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. di impartire le seguenti prescrizioni **per i n. 2 scarichi in acque sotterranee di acque utilizzate per scopi geotermici** mediante n° 2 pozzi di reimmissione:
- a) **sulle acque di resa** dovranno essere effettuati con cadenza almeno semestrale (periodo estivo e periodo invernale) i controlli per i parametri Temperatura, pH, conducibilità, potenziale redox, carica batterica totale a 20°C e portata;
 - b) tutti i dati del monitoraggio di cui sopra dovranno essere inviati annualmente all'Arpae al fine di consentire una valutazione tecnica dell'incidenza dell'impianto geotermico sulla falda di emungimento e di resa;
 - c) nel caso si verificano imprevisti che modifichino, anche provvisoriamente, il regime e la qualità degli scarichi, si dovrà:
 - immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'Arpae e all'A.U.S.L. di Piacenza indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità;
 - attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico recettore, garantendo, per quanto possibile, il rapido ripristino della situazione autorizzata;
 - dare comunicazione ai medesimi Enti una volta ripresa la piena efficienza;
 - d) dovrà essere preventivamente comunicata all'Arpae, ogni eventuale modifica delle modalità di scarico rispetto a quanto agli atti;
4. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto – sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Piacenza con D.D. n. 2023 del 9/10/2014 e rilasciata dall'Unione Valnure e Valchero (svolgente funzioni di SUAP anche per il Comune di Podenzano) con Provvedimento Conclusivo prot. gen. n. 7989 del 18/10/2014;
 - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.